



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n.168/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Attuazione PNRR – Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – DPCM 15 settembre 2021 – Commissioni di collaudo – **Nota di chiarimenti del MIT datata 19/04/2024, prot. 19628** – criteri per la liquidazione dell'attività di collaudo – attribuzione del compenso a ciascun componente della Commissione - considerazioni

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la **nota del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. U.0019628.19-04-2024**, contenente importanti principi in materia di criteri di liquidazione del compenso dei componenti delle Commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, previste dall'art.7 del DPCM 15 settembre 2021 (in allegato).

Si tratta di un atto di indirizzo per le Regioni in tema di **ripartizione del compenso spettante ai membri delle Commissioni di collaudo**, dopo l'approvazione della legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49¹).

L'intervento del *Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative* del MIT si è reso necessario a seguito delle diverse e discordanti interpretazioni seguite nella prassi dalle stazioni appaltanti e al fine di uniformare i provvedimenti di nomina e di liquidazione del compenso delle Commissioni di collaudo sull'intero territorio nazionale.

Rilievo centrale, all'interno delle direttive fornite alle Amministrazioni dall'Autorità ministeriale, assume il **principio dell'equo compenso**, nonché la menzione della recente sentenza del TAR Veneto n.632/2024², di chiarimento della sua portata.

¹ Sulla quale si rinvia alla lettura della **circolare CNI 7/06/2023 n.47**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

² Sulla quale si rinvia alla lettura della **circolare CNI 9/04/2024 n.156**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

Degna di particolare attenzione e considerazione è la circostanza che il Ministero – nell’occasione – si sia fatto espressamente carico di tenere conto e di sottolineare l’importanza sistematica e concettuale che l’approvazione della legge n.49/2023 ha determinato (anche) nel campo dei provvedimenti attuativi del PNRR, quale quello costituito dalle previsioni del punto 13, “*Sicuro, verde, sociale*”, lettera c), comma 2 dell’art.1 del **decreto-legge 6 maggio 2021 n.59**³, come convertito dalla legge 1 luglio 2021 n.101.

Il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021** – richiamato nella nota ministeriale - ha lo scopo di stabilire le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, nell’ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della disposizione citata del decreto-legge n.59/2021.

Al suo interno, l’**art.7** (“*Collaudo*”) stabilisce che, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, la stazione appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, “ai sensi dell’articolo 102⁴, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.⁵”.

Adesso, con la nota di indirizzo per le Regioni datata 19 aprile 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce una volta per tutte che **il compenso per l’attività di collaudo** in questione, “determinato sulla base del vigente DM 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023”, **va attribuito a ciascun componente della Commissione di collaudo**, come riporta l’art.238 del DPR 5/10/2010 n.207⁶.

Anche se il DPCM (essendo dell’anno 2021) continua a fare riferimento al previgente Codice dei contratti pubblici e al Regolamento attuativo, appare evidente che analoghe considerazioni

³ “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.*”.

⁴ “*Collaudo e verifica di conformità*”.

⁵ Provvedimento abrogato.

⁶ Si riporta di seguito il testo dell’**art.238** (“*Compenso spettante ai collaudatori*”) del **DPR 5/10/2010 n.207**: “1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

2. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.

3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacanza previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.”.

e soluzioni ermeneutiche debbano valere anche vigente il nuovo Codice dei contratti pubblici⁷, dove il collaudo è disciplinato dall'**art.116**⁸ e le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sono contenute nell'**Allegato I.13** ("*Determinazione dei parametri per la progettazione*") del **decreto legislativo 31/03/2023 n.36**.

L'**Allegato II.14** del Codice, come noto, all'**art.29, comma 1**, disciplina le modalità di individuazione del compenso spettante per le attività di collaudo tecnico-amministrativo, che viene determinato ai sensi dell'art.116, comma 4, per i dipendenti pubblici, mentre per gli altri "il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione.".

Rilevante, in ogni caso, è l'affermazione secondo cui il compenso non va suddiviso tra i vari componenti della commissione di collaudo, bensì ad ogni collaudatore spetta il compenso per intero, come determinato in applicazione dei vigenti parametri ministeriali⁹.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiama esplicitamente la prima decisione del Giudice amministrativo che ha fatto applicazione del principio del compenso equo, – la **sentenza TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n.632** – sposando la lettura secondo cui non soltanto la **Pubblica Amministrazione** deve garantire nei bandi pubblici il rispetto della legge n.49/2023, ma **deve anche considerare non ribassabile dall'operatore economico il compenso determinato** dalla stazione appaltante **facendo applicazione del DM 17 giugno 2016**.

La nota ministeriale si premura poi di chiarire che il compenso spettante a ciascun collaudatore ministeriale riceverà una riduzione del 50%, ai sensi dell'art.61, comma 9, del decreto-legge n.112/2008¹⁰, mentre **le spese e gli oneri accessori** (non superiori al 25% del compenso previsto) **vanno riconosciute per intero**.

Per poi operare un riepilogo riassuntivo delle previsioni in tema di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (in allegato).

Con la specificazione finale che le stazioni appaltanti, per i collaudatori da esse nominati, hanno facoltà di adottare diverse modalità, qualora lo ritengano opportuno alla luce di puntuali discipline locali.

⁷ V. anche il disposto dell'**art.226, comma 5**, del **d.lgs. n.36/2023** ("*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.*").

⁸ "*Collaudo e verifica di conformità*".

⁹ Ovvero mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016 alle disposizioni di cui all'art.41 del decreto legislativo n.36/2023.

¹⁰ Si riporta il testo dell'**art.61, comma 9**, del **decreto-legge 25 giugno 2008 n.112**, come convertito dalla legge n.133/2008: "*Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*".

Il MIT conclude quindi con una raccomandazione, rivolta alle Regioni, di realizzare l'immediata diffusione dell'atto di indirizzo "a tutti i soggetti attuatori", anche in considerazione delle tassative scadenze previste dal PNRR.

Il Consiglio Nazionale condivide i contenuti della nota ministeriale datata 19 aprile 2024 ed esprime apprezzamento per la sensibilità e la lungimiranza manifestata nell'occasione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I principi fissati nella legge sull'equo compenso (**legge 21 aprile 2023 n.49**) abbisognano di essere interiorizzati ed applicati nell'attività quotidiana delle Pubbliche Amministrazioni, superando resistenze risalenti nel tempo e atteggiamenti "difensivi", di chiusura rispetto ai principi innovativi ivi contenuti.

Ben venga dunque un chiarimento quale quello espresso nella **Nota di indirizzo per le Regioni 19 aprile 2024** allegata, reso a proposito delle Commissioni di collaudo chiamate ad intervenire nell'ambito degli stanziamenti relativi al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e concernenti le misure di *Riquilibrata dell'edilizia residenziale pubblica*.

E' appena il caso di sottolineare come l'attribuzione del compenso a ciascun componente della commissione di collaudo sia sempre stata la posizione assunta, in tutti questi anni, dal Consiglio Nazionale, quale *riconoscimento della qualità e della quantità dell'opera professionale e della rilevanza dei compiti che il collaudatore è chiamato a svolgere*, nell'interesse della collettività e a tutela della sicurezza, *assumendo gravose responsabilità*, e perciò tale orientamento interpretativo rappresenta una tappa importante all'interno di un percorso decennale.

Dato che la responsabilità dell'operato della Commissione di collaudo ricade *in toto* su ognuno dei collaudatori, appare infatti imprescindibile garantire agli stessi un compenso equo e giusto.


Adesso, questa soluzione appare facilitata dall'approvazione della legge n.49/2023 e il pronunciamento del *Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative* del MIT va nella giusta direzione.

Il Consiglio Nazionale si augura che anche le altre Amministrazioni dello Stato inizino ad applicare *integralmente* la legge sull'equo compenso, - anziché, talvolta, come riportano le cronache, a boicottarla - in quanto volta non soltanto a garantire ai liberi-professionisti una remunerazione equa per l'opera prestata, ma anche ad assicurare alla PA prestazioni di qualità superiore e alla cittadinanza progetti ed interventi basati sul rispetto del lavoro intellettuale.

Nel frattempo, si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. U.0019628.19-04-2024.

MC0605Circ



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

EX DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE
POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI
INTERVENTI SPECIALI

Div 7 – Politiche abitative e programmi per la riduzione
del disagio abitativo

All' Arch. Silvia Risso
Coordinatore tecnico interregionale
Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
silvia.risso@regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Regionale Coesione Sociale
edilizasociale@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Valle d' Aosta
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed e.r.p.
opere_publiche@pec.regione.vda.it

Alla Regione Lombardia
Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità
politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Ufficio politiche della casa
serv.casa@pec.provincia.tn.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio politiche della casa
wohnungsbau.ediliziaabitativa@pec.prov.bz.it

Alla Regione Veneto
Dipartimento lavori pubblici ed edilizia
LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Friuli-Venezia Giulia
Infrastrutture mobilità e pianificazione territorio
territorio@certregione.fvg.it

Alla Regione Liguria
Ufficio politiche abitative e Lavori Pubblici
protocollo@pec.regione.liguria.it



Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio qualità urbana e politiche abitative
politicheabitative@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Toscana
Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Regione Umbria
Direzione generale ambiente, territorio e infrastrutture
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Alla Regione Marche
Posizione di funzione edilizia ed espropriazione
regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative
Piani e programmi e interventi di edilizia residenziale sociale
ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio edilizia sociale e scolastica
dpc022@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Molise
Servizio infrastrutture e lavori pubblici
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Campania
Dipartimento delle politiche territoriali
dg5009.uod03@pec.regione.campania.it

Alla Regione Puglia
Servizio politiche abitative
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Basilicata
Ufficio edilizia OO.PP.
ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Calabria
Ufficio Politiche Abitative
edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Sicilia
Dipartimento Infrastrutture
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Sardegna
Servizio lavori pubblici
llpp.ser@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 – articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 “*Sicuro, verde e sociale*”, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. DPCM 15 settembre 2021. Commissioni di collaudo.

Con riferimento al programma in oggetto, a seguito delle note di designazione del componente ministeriale delle Commissioni di collaudo tecnico amministrativo ed al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.lgs. 36/2023, l’applicazione dell’equo compenso, si ritiene opportuno fornire le precisazioni di seguito riportate nell’ottica di uniformare i successivi provvedimenti di nomina.

L’articolo 7 del DPCM 15 settembre 2021 stabilisce che la stazione appaltante, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri, ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del D.lgs. 28 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di cui uno nominato su designazione del MIT, uno su designazione della Regione ed uno su individuazione della stessa stazione appaltante.

In considerazione delle eterogenee modalità con cui le stazioni appaltanti stanno operando, occorre chiarire che il compenso per l’attività di collaudo, determinato sulla base del vigente D.M. 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023, è da attribuire a **ciascun componente della Commissione**, come indicato dall’articolo 238 “*Compenso spettante ai collaudatori*” del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e non diviso tra i vari componenti, in quanto l’articolo 210, comma 4, del DPR n. 554 del 21 dicembre 1999, che prevedeva detta modalità, non è più vigente.

Giova rilevare che la legge 21 aprile 2023 n. 49 disciplina la materia dell’equo compenso, a garanzia della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni professionali.

Al riguardo si riporta, di seguito, un estratto della sentenza del TAR Veneto n. 632/2024 dove si afferma che:

“...l’art. 8, d.lgs. n. 36/2023, oggi prevede che le Pubbliche Amministrazioni, salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente, devono garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale...”

“... il compenso determinato dall’Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 deve ritenersi non ribassabile dall’operatore economico, trattandosi di “equo compenso”, il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità di protezione e contrastante con una norma imperativa...”

“...l’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sono determinate, nel rispetto della dignità della professione in relazione all’art. 2233 del Codice Civile, tenendo conto: - delle prestazioni tecniche da svolgere; - del grado di complessità dell’opera da realizzare; - dell’importo presunto dell’opera dichiarato dalla Stazione Appaltante e derivante dal Quadro Economico finale del Progetto Esecutivo”, vincolando l’Amministrazione a tutelare gli operatori economici partecipanti secondo le stesse modalità previste dalla legge sull’equo compenso;...”



MIT

polabit-div4@pec.mit.gov.it
dg.urbanedil@pec.mit.gov.it

Si ritiene opportuno evidenziare che, come indicato nelle note ministeriali di designazione del componente della Commissione di collaudo, il compenso spettante a **ciascun collaudatore ministeriale** è soggetto ad una riduzione del 50% ai sensi dell'articolo 61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre le spese e oneri accessori (non superiori al 25% del compenso previsto) sono riconosciute per intero.

Si precisa, inoltre, che:

- nell'attuale regime normativo dettato dal D.lgs. 36/2023 il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stazione appaltante nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dell'allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, il collaudo statico può essere affidato ad un soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad uno dei componenti della Commissione di collaudo, purché in possesso dei previsti requisiti;
- la prova di collaudo e messa in servizio degli impianti rientra tra i compiti del direttore dei lavori e dell'ufficio di direzione lavori (allegato II.14 – art. 1 e 2), mentre la Commissione di collaudo verifica il solo funzionamento degli stessi e visiona le relative certificazioni preventivamente acquisite dal RUP.

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà per i propri componenti di adottare, qualora lo ritengano opportuno in applicazione di vigenti disposizioni locali, diverse modalità per la determinazione del compenso.

Premesso quanto sopra, si invitano codeste Regioni a voler dare immediata diffusione della presente a tutti i soggetti attuatori anche in considerazione del perentorio termine di chiusura dei lavori, comprensivi di collaudi, previsto per il 31 marzo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Barbara Acreman

Firmato digitalmente da

Barbara Acreman

C = IT

